

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI**

## **Capo I Principi Generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale.

### **Art.2**

#### **Obiettivi**

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Cavarzere vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art.3**

#### **Destinatari**

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Cavarzere.

Possono altresì accedere a tali interventi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti a Cavarzere, questi ultimi purché titolari di carta o permesso di soggiorno ad esclusione di altri stranieri facenti parte di progetti di assistenza di base UE o italiani.

## **Capo II Interventi economici**

### **Art.4**

#### **Requisiti di accesso**

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:

- i cittadini la cui certificazione dell'ultimo ISEE risulti inferiore al minimo vitale per l'anno precedente calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS (esempio per l'anno 2017: importo pensione minima Inps € 501,89 x 13 mensilità = € 6.524,57;
- i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in condizioni particolarmente disagiate. A tal fine il servizio sociale, con correttezza metodologica e rispetto della privacy, provvederà a redigere una relazione socio-ambientale sulle condizioni del nucleo familiare.

In caso di reddito ISEE superiore all'importo fissato, si potrà richiedere l'accesso al contributo straordinario (cfr art. 7) qualora il richiedente attesti, dietro propria responsabilità, il verificarsi nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, spese sanitarie per patologie gravi e impreviste, separazione di fatto del nucleo familiare, ecc....) che ha causato un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente pertanto al reddito ISEE dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.

#### **Art.5**

##### **Tipologia degli interventi**

Gli interventi di Assistenza Economica, sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e consistono in:

- Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito.
- Contributi Economici Straordinari integrativi del reddito.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza anche a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, per acquisto di generi alimentari, abbigliamento, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (ad esempio qualora l'interessato sia soggetto a dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, videopoker dipendente, eccetera).

L'amministrazione comunale può disporre l'erogazione del contributo economico straordinario o ordinario anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi, oppure disporre l'erogazione in forma mista (buoni per acquisto di beni di prima necessità ed erogazione monetaria, fino a concorrenza dell'importo dovuto al singolo beneficiario).

#### **Art.6**

##### **Contributi economici ordinari**

Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito: sono contributi economici di carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per situazioni nelle quali la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, determini le necessità di tutela, il Servizio Sociale effettuerà un'osservazione costante per il mantenimento dello standard di vita minimo. Attraverso un monitoraggio semestrale l'Assistente Sociale di riferimento può richiedere interventi economici finalizzati che saranno erogati in più soluzioni prevalentemente mensili.

I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, un importo massimo mensile di € 100,00. In questo periodo, completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione.

Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici integrativi del reddito, per soggetti in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

#### **Art.7**

##### **Contributi economici straordinari**

Contributi economici straordinari integrativi del reddito: sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'articolo 3;
2. avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;

3. condizioni reddituali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4. Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

Per quanto riguarda le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti ( o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale, sono di norma respinte. Tuttavia, possono essere accolte nei seguenti casi:

- a) preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
- c) La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliatamente motivata dall'Assistente Sociale competente.

Sono ammesse al contributo a titolo esemplificativo le seguenti spese:

1. Arretrati di bollette utenze acqua, luce, gas. Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
2. spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
3. spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.).

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

La domanda del richiedente che è già beneficiario di contributo ordinario non sarà accolta.

## **Art 8**

### **Procedura e Istruttoria**

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, devono rivolgersi allo Sportello dei servizi sociali, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse.

L'Assistente Sociale territoriale dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione, che invierà alle competenti strutture comunali.

Il Comune, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, valuterà la pratica entro i 60 giorni successivi alla trasmissione da parte dell'Assistente Sociale e comunicherà all'interessato la decisione, sia in caso di accoglimento che in quello di diniego.

Documentazione: Ogni domanda dovrà essere redatta su modulo predisposto e fornito dai Servizi Sociali, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva unica e dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa. In caso di significative variazioni sul reddito ISEE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni.

L'Assistente Sociale titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona.

I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del cittadino e saranno utilizzati a fini statistici per la programmazione degli interventi di settore.

I destinatari di cui all'articolo 3, saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà.

La presa in carico si articola in tre fasi:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. specifico progetto assistenziale personalizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i progetti individualizzati che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e accettare.

Il mancato rispetto del progetto individuale da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa senza giusta causa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale o stage;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel progetto individuale in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.
- se soggetti a dipendenze, si rifiutano di affrontare un percorso riabilitativo per l'eliminazione della dipendenza.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Tutte le domande per i contributi ordinari verranno accolte, ove presentino i requisiti richiesti, fino a capienza del budget stanziato.

## **Art. 9**

### **Valutazione congruità economica e decorrenza del beneficio**

Gli Uffici Comunali preposti valutano la rispondenza tra le richieste di assistenza economica pervenute dal servizio sociale e le risorse finanziarie disponibili nel bilancio.

Eventuali contributi comunali percepiti dal richiedente o familiare convivente al momento dell'inizio dell'erogazione del sussidio (esempio: esenzione totale o parziale buoni mensa), verranno portati in diminuzione, di pari importo, sull'ammontare dello stesso contributo.

L'erogazione del contributo e l'aggiornamento della lista dei beneficiari del sussidio decorreranno a partire dal mese successivo all'approvazione da parte del Comune della medesima lista.

## **Art. 10**

### **Definizione della situazione reddituale**

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello risultante dall'ISEE.

Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicitativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

#### **Art.11**

##### **Controlli sulla documentazione prodotta**

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R.445/00).

#### **Art.12**

##### **Azioni di rivalsa del Comune**

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Gli Uffici comunali preposti predispongono gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo.

La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

#### **Art.13**

##### **Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio.